

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1672**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice IOANNUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2002**

—————

Modifiche ed integrazioni alle norme in materia di avviamento  
al lavoro e di assistenza dei lavoratori licenziati dopo i  
quarantacinque anni di età

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge contiene misure volte a favorire ed incentivare l'immissione nel circuito del mercato del lavoro dei lavoratori licenziati dopo i 45 anni di età.

Tale categoria di lavoratori si trova fortemente penalizzata a causa dell'attuale organizzazione del mercato del lavoro italiano, che non consente loro un rapido reinserimento nel mondo lavorativo.

Il problema è soprattutto di natura generazionale, in quanto per i lavoratori ultraquarantacinquenni le prospettive di occupazione sono ridotte a causa anche degli scarsi incentivi e delle attuali tipologie contrattuali che minano continuamente la loro quota di mercato, continuando a farli soffrire di una difficile condizione di accesso e di permanenza sul mercato del lavoro.

Occorre ripensare tutte le politiche lavorative nella prospettiva di opportunità del lavoro e di carriera per le donne e per gli uomini con età superiore ai 45 anni, eliminando gli ostacoli normativi che rendono complicato l'utilizzo di quelle forme innovative contrattuali flessibili utilizzate ormai in larga misura in tutta Europa, prevedendo nuove tipologie contrattuali.

Bisogna pensare all'introduzione di interventi in grado di modificare in maniera sostanziale la situazione sull'occupazione, allineandoci alla strategia europea, con l'utilizzazione di forme di lavoro tali da garantire la piena occupabilità, e ridurre la disoccupazione.

L'Italia, quale stato appartenente all'Unione europea, deve rispondere con tempestività ed efficacia nel delineare una politica sull'occupazione che sappia affrontare i nodi critici del mercato del lavoro con il

coinvolgimento delle istituzioni e di tutte le parti sociali.

La flessibilità nel mercato del lavoro e la fuoriuscita dal sommerso creano un mercato del lavoro migliore per qualità ed accrescono l'occupazione diminuendo la precarietà ed evitando così possibili fratture sociali tra generazioni.

Istituzioni centrali e locali e parti sociali sono chiamate a disegnare un sistema innovativo del mercato del lavoro al fine di:

- favorire le capacità di reinserimento professionale dei soggetti privi di occupazione con età superiore ai 45 anni o con occupazione precaria e di bassa qualità con il rischio di esclusione sociale, con diritto di precedenza nelle liste di collocamento con mobilità nazionale privilegiando chi ha versato i contributi;

- favorire il reinserimento dei lavoratori con età superiore ai 45 anni con incentivazioni di natura finanziaria, con versamenti ridotti dei contributi, con agevolazioni fiscali, per le imprese che assumono questi lavoratori, e con modalità diverse se l'assunzione è a tempo determinato o indeterminato;

- favorire incentivazioni finanziarie collegate a politiche di sviluppo territoriale, con meccanismi automatici di incentivazione e forme di sgravio dei contributi a favore delle imprese e dei lavoratori che investano in attività di formazione continua;

- favorire il riordino degli ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa, ridefinizione delle soglie di lavoro che danno diritto alle indennità di disoccupazione, tutele che vanno legate alle condizioni di ricerca attiva del lavoro da parte del disoccupato, ad accettare offerte di lavoro o a partecipare ad interventi forma-

tivi o a progetti proposti dalle strutture pubbliche, tenendo presente gli obiettivi di trasparenza, semplificazione, e omogenizza-

zione dei criteri di inquadramento delle aziende e di ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 15  
della legge 29 aprile 1949, n. 264)*

1. Alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, articolo 15, dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti:

«I lavoratori licenziati da un'azienda con più di quindici dipendenti, di età superiore ai quarantacinque anni, hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, qualora l'azienda riprenda regolarmente la sua attività, anche con diversa denominazione, entro tre anni dalla data del licenziamento.

Le disposizioni previste dal settimo comma del presente articolo si applicano anche alle aziende che operano una riduzione di organico».

## Art. 2.

*(Modifica all'articolo 4 della legge  
11 maggio 1990, n. 108)*

1. Alla legge 11 maggio 1990, n. 108, articolo 4, alla fine del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei confronti dei datori di lavoro che assumono presso la loro azienda lavoratori licenziati di età superiore ai quarantacinque anni».

## Art. 3.

*(Agevolazioni fiscali)*

1. Il datore di lavoro che assume un lavoratore licenziato di età superiore ai quarantacinque anni, versa i contributi richiesti dalle

norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

2. Le imprese che hanno la sede in zone montane non aventi carattere turistico, e che assumono un lavoratore licenziato di età superiore ai quarantacinque anni, non sono tenute al versamento dei contributi richiesti dalle norme vigenti, per un periodo massimo di cinque anni.

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico della finanza pubblica.

#### Art. 4.

##### *(Disposizioni finali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana i provvedimenti necessari per l'attuazione della legge medesima.





